

Risoluzione n. 33162 del 23.2.2011

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 – ART. 71, COMMA 1.

POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE: SIA VENDITA CHE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – “PATTEGGIAMENTO”– QUESITO.

Si fa riferimento alla richiesta di parere di codesta Camera, formalizzata per e-mail, con cui si chiede alla scrivente se *“l'amministratore di una società che ha commesso reati ostativi all'esercizio del commercio e per i quali ha patteggiato la pena, possa con il patteggiamento eliminare gli effetti della condanna a suo carico, ai fini dell'esercizio della predetta attività.*

Nello specifico, si chiede di chiarire se, tra le cause ostativo all'esercizio dell'attività commerciale, è da considerare anche la sentenza di “patteggiamento” o di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art., 444 c.p.p., così come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134.

In considerazione di ciò, occorre precisare preliminarmente che sono stati abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pertanto la normativa di riferimento, relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, per l'attivazione delle attività commerciali nel settore merceologico alimentare di vendita e somministrazione è contemplata all'art. 71, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2010.

Al fine di esplicitare al meglio il proprio parere interpretativo, si riferisce che in passato la scrivente Amministrazione si è espressa sulla questione con nota n. 507699 del 4/08/2000, nella quale, in particolare, si sostiene che *“...L'impossibilità a svolgere un'attività commerciale scaturisce anche nel caso di sentenza di condanna emessa sulla base del cosiddetto “patteggiamento” ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p.. Detta interpretazione appare, infatti, quale la più adeguata alla luce anche di quanto precisato dal Ministero di Giustizia, la cui nota è stato oggetto della lettera circolare n. 320958 del 22 luglio 1997”.*

Al riguardo si aggiunge che la posizione della scrivente coincide con l'altro parere espresso dal Ministero della Giustizia, in seguito alla sentenza 4.6.1996 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui *“la sentenza di patteggiamento, pur essendo un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa e atipica, trova il suo presupposto nel fatto obiettivo della*

pronuncia di condanna, alla quale è sicuramente equiparata". Il contenuto confermativo, pronunciato dal predetto Ministero in tale circostanza, rappresenta l'oggetto di un'altra circolare della scrivente (n. 3518/c del 27 giugno 2001- cfr. pag. 4 alla voce "Patteggiamento").

Su tale postulato, ossia sull'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna si è espressa la prevalente giurisprudenza amministrativa, la quale ha da tempo riconosciuto che la pronuncia emessa dal giudice penale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equivalente a quella di condanna, per l'espressa equiparazione al riguardo sancita dall'art. 445 c.p.p., il quale recita che "(...) *salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*" (Cons. Stato, Sez. I, 27.05.1992, n.1647; Cons. Stato, Sez. VI, 16.10.1995, n. 1149; Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2001, n. 3260, TAR Campania, Sez. III, 11.10.1996, n. 646; TAR Liguria, 15.11.2000, n. 1228; TAR Toscana - Firenze, Sez. I, 9 settembre 2004, n. 3761; TAR Campania - Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2005, n. 9362, TAR Lombardia - Milano, Sez. III, 29.5.2009, n. 3878).

Di conseguenza, la scrivente non ritiene di dover modificare quanto già sostenuto sulla questione, in via interpretativa, nelle citate note e circolari.

Quanto sopra, nonostante la circostanza che la sentenza di patteggiamento non comporta quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena, giacché il giudice è tenuto soltanto a verificare sulla base degli atti, oltre alla legittimità dell'accordo, alcuni aspetti di merito.

Nonostante, altresì, che possa trattarsi per l'indagato o per l'imputato (poiché la sentenza di patteggiamento può essere richiesta sia nella fase delle indagini preliminari sia nel primo atto di apertura del dibattimento), di una scelta di strategia difensiva, che comporta la rinuncia a far valere le proprie difese, a favore di benefici quali la pena sospesa, la non applicazione delle pene accessorie, il mancato pagamento delle spese processuali, l'estinzione della pena (una volta che, senza commettere più delitti, siano passati cinque anni dalla sua applicazione se si tratta di delitti, e di due se si tratta di contravvenzioni), nonché tra gli stessi, quello di evitare i danni derivanti dalla lunghezza di un rito ordinario, dalla pubblicità del dibattimento ed eludere i rilevanti costi economici della difesa tecnica.

In linea con quanto fin qui espresso, si può ulteriormente osservare che il patteggiamento investe la pena e non il titolo d'imputazione, tanto che il giudice in causa può disattendere la richiesta delle parti quando ritiene di pervenire ad una pronuncia di assoluzione e di estinzione del reato (TAR Piemonte, Sez. II, 23.10.1997, n. 535; Cons. di Stato, Sez. VI, 24.08.1996, n. 1067); lo stesso, infatti, prima di emettere la sentenza, accerta positivamente, con riguardo all'accordo delle parti, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle eventuali circostanze, nonché la congruità della pena ed accerta negativamente la sussistenza di cause liberatorie, ex art. 129 del c.p.p., nei riguardi dell'imputato che implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza (Cass. Pen., I, n. 5517 del 5.12.1995), accettando una pena scontata.

Per effetto delle citate norme e delle valutazioni emerse, si conclude la disamina sulla sentenza di patteggiamento, sottolineando, in riferimento a quanto richiesto, che la stessa non elimina gli effetti della condanna a carico di un soggetto che ha commesso reati ostativi all'esercizio dell'attività commerciale, bensì ne riduce la durata o la modifica, nei termini di legge.

Si conclude, infine, con un opportuno ed esplicito richiamo all'art. 71, comma 3 del citato d.lgs. n. 59/10, secondo cui *“Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in un altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”*.(...)

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco

Vecchio)